



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.9 del Reg. Data 27-04-2021	Oggetto: IMU. CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2021
---	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:15, in seduta pubblica, svolta da remoto con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°10 del 27/04/2020.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, in via telematica, per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	FILIAGGI FEDERICA	P
SPURIO FAUSTO	P	NAZZARI FABIO	P
FLAMINI CLAUDIO	P	MERLONGHI DANIELA	P
MANCINI CILLA MONICA	P	LEODORI MICHELA	P
BALLATORI ETTORE	P	LISSO FRANCESCO	P
SOLETTI CARLA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In Carica n. 11

Assenti n. 0

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica, svolta da remoto.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta ed invita i presenti ad esaminare il punto n° 6 dell'ordine del giorno.

Il Consigliere delegato Claudio Flamini, su richiesta del Sindaco, illustra brevemente il presente argomento posto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 **e comunque non oltre il 30 giugno 2020.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3- bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

VISTO il Decreto del Ministero Interno del 13/01/2021, pubblicato in GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, con il quale viene prorogato ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 marzo 2021;

CONSIDERATO CHE:

il D. L. del 22/03/2021 n. 41 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1 gennaio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'ALiquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti resi per appello nominale in seduta tenutasi in videoconferenza, mediante l'uso di dispositivi informatici, dal seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11; consiglieri astenuti: n. 0; votanti: n. 11; voti favorevoli: n. 11;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2021:

TIPOLOGIA	ANNO 2021 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	1
TERRENI AGRICOLI (esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	--
AREE FABBRICABILI	8,6
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10
Fabbricati categoria D esclusi D5	10
Fabbricati categoria D/5	10
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che la presente costituisce allegato al bilancio di previsione 2021/2023;

5) di precisare che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi per appello nominale in seduta tenutasi in videoconferenza, mediante l'uso di dispositivi informatici, dal seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11; consiglieri astenuti: n. 0; votanti: n. 11; voti favorevoli: n. 11;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 06-05-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 342 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-04-2021 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 06-05-2021 al 21-05-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..
Maltignano, li 22-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 06-05-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI
--	---

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO